



ENERGIA LIBERA

Senato della Repubblica

6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
comm06a@senato.it

10^a Commissione permanente (Industria, commercio e turismo)
comm10a@senato.it

Bologna, 12 aprile 2022, prot. n. 50

Oggetto: audizioni delle Commissioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) - Memoria di Energia Libera

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Senatori,

desidero innanzitutto esprimermi il nostro ringraziamento per averci consentito di presentare la seguente memoria nell'ambito del ciclo di audizioni avviato dalle Commissioni in relazione all'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (DL Tagliaprezzi)*. Esprimo fin d'ora il mio nulla osta all'eventuale diffusione/pubblicazione della stessa.

Energia Libera, Associazione fondata nel 2012, rappresenta importanti imprese attive nella produzione e vendita di energia elettrica e gas che hanno nei loro piani di sviluppo significativi investimenti in innovazione, anche nel settore dell'efficienza energetica e nella mobilità sostenibile. Lo scopo di Energia Libera è lo sviluppo del mercato e della concorrenza nell'intero settore energetico, da realizzare principalmente attraverso l'approfondimento di temi di scenario e la condivisione di analisi tecnico-economiche sia in ambito associativo che con l'intera comunità dell'energia.

Concentreremo pertanto i nostri rilievi e le nostre proposte sull'art. 37 (*Contributo straordinario contro il caro bollette*) del DL Tagliaprezzi.

Evidenziamo, infatti, come l'attuale formulazione della disposizione in questione non sia idonea a traguardare gli obiettivi prefissati, ossia a porre un contributo solidaristico a carico di soggetti presumibilmente avvantaggiati dell'anomala situazione dei mercati dell'energia, a favore di imprese e cittadini.

Infatti, la base di partenza per l'individuazione ed il relativo calcolo di debenza (o meno) del contributo straordinario è stata individuata in una fattispecie particolarmente ampia quale la liquidazione IVA periodica (LIPE). La totale genericità della base imponibile di riferimento per il calcolo

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731
alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messagingpec.it
www.energialibera.eu

Associati





ENERGIÀ LIBERA

del contributo, che non consente di individuare i potenziali effetti reddituali ottenuti per effetto del rincaro delle *commodity*, è sicuramente l'elemento di principale criticità della norma. In particolare, il parametro dell'incremento della base imponibile soggetta ad IVA non è adeguato a misurare il conseguimento di un eventuale extraprofitto. Resta inteso che il conseguimento di un extraprofitto, ove vigono condizioni di libero mercato, come nel caso del settore energetico, può essere determinato da un comportamento efficiente dell'operatore, dagli investimenti effettuati e da una adeguata remunerazione rispetto alla relativa propensione rischio e non necessariamente da comportamenti opportunistici o speculativi. La stessa disponibilità di un extraprofitto, peraltro, è spesso alla base di sviluppi ed investimenti futuri, benefici per l'intera economia del Paese.

Ai fini dell'individuazione della base imponibile del contributo solidaristico dovrebbero, infatti, esser prese in considerazione alcune categorie di costi non rilevanti ai fini IVA ma che impattano significativamente nella determinazione del reddito, quali, ad esempio:

- le *royalties* ai Comuni per gli impianti eolici (calcolate in maniera proporzionale sul fatturato);
- ove previste, le cessioni gratuite di energia elettrica alle Regioni per gli impianti idroelettrici, monetizzate a prezzi di mercato.

Nell'attuale formulazione risulterebbero invece ingiustificatamente rilevanti:

- le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma che non hanno a che fare con incrementi dei margini sui prodotti venduti (ad esempio, operazioni finanziarie quali acquisti e vendite di partecipazioni, operazioni di investimento e disinvestimento in *asset*);
- l'inclusione nella base imponibile delle sole operazioni attive afferenti alle stabili organizzazioni all'estero di società italiane attratte ai fini IVA dalla casa madre con effetto di inflazionamento della base non rilevando, ai fini del calcolo, le corrispondenti operazioni passive (analogo il caso di società estere con *branch* in Italia);
- le operazioni di aggregazione o disaggregazione societarie (ad esempio fusioni, conferimenti, scissioni) che possano rendere non significativo il confronto intertemporale su cui si basa il calcolo del valore della base imponibile;
- la diversificazione delle attività dell'impresa, fenomeno in forte incremento negli ultimi anni da parte delle *utilities* energetiche (ad esempio vendite con meccanismi fiscali *ad hoc* quali Eco/Super Bonus).

Inoltre, andrebbero considerati i seguenti aspetti:

- il riferimento a un intervallo temporale infrannuale, riguardante più esercizi, rende difficile l'individuazione di un eventuale incremento dei profitti, che vengono determinati annualmente in coincidenza con l'esercizio finanziario;
- i due intervalli temporali presi a riferimento hanno risentito in modo diverso degli effetti dell'emergenza sanitaria;
- l'inerenza del prelievo alla produzione del reddito d'impresa appare difficilmente conciliabile con il previsto regime di indeducibilità.
- la necessità di un coordinamento con le disposizioni all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, prevedendo l'esclusione dal versamento del contributo straordinario per le società che producono energia

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messagingpec.it

www.energialibera.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

da fonte rinnovabili, poiché per tutta l'energia immessa in rete e fatturata nei mesi di febbraio e marzo 2022, queste sono soggette al meccanismo di compensazione in cui sopra;

- in caso di saldi negativi registrati nel periodo di riferimento storico, sarebbe auspicabile prevedere un azzeramento di tale valore ai fini del calcolo della base imponibile, al fine di evitare che un recupero, in tutto o in parte, di un saldo negativo possa essere assoggettato al contributo stesso.

Si nota, da ultimo, una disomogeneità degli aggregati utilizzati quali termini di raffronto per determinare l'incremento nel valore aggiunto, poiché manca (in tutto o in parte) il primo termine di confronto nel caso di soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente all'ottobre 2020 e, in ogni caso, è evidente che il periodo preso a riferimento come base di partenza risulti fortemente influenzato dalle restrizioni e limitazioni connesse alla pandemia da Covid-19.

Con i miei migliori saluti,

Alessandro Bianco - Segretario generale

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati

